<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Novità in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, sono intervenute importanti modifiche in tema di **rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo**. Con la direttiva del 7 maggio 2013 Equitalia ha innalzato, infatti, da € 20.000,00 ad € 50.000,00 la soglia d'importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Ad ogni modo, resta fermo che: i) per qualsiasi importo venga richiesto il rateizzo della somma iscritta a ruolo, il numero massimo di rate è 72; ii) l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno ad € 100,00; iii) per debiti oltre € 50.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. La direttiva Equitalia del 7 maggio 2013, rappresenta l'ultima di una serie di misure adottate per agevolare il debitore nel pagamento dei tributi iscritti a ruolo. Ricordiamo, infatti, che, importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, in base al quale: i) è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione; ii) l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione; iii) il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; iv) si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive; v) anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate **è possibile chiedere a** Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.

Premessa

La dilazione delle somme iscritte a ruolo rappresenta un istituto "premiale" che permette,

in presenza di determinati presupposti, la ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento, dall'Ente adibito alla riscossione. Di recente, Equitalia è intervenuta sul tema, ampliando nuovamente l'accesso alle dilazioni dei ruoli, <u>aumentando da € 20.000 ad € 50.000 la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata</u>.

La dilazione delle somme iscritte a ruolo e le modifiche intervenute negli anni		
Direttiva del	La dilazione dei tributi a ruolo era riconosciuta senza la necessità di	
13 maggio 2008 n. 17	allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà	
	economica per i debiti sino ad € 5.000,00.	
Direttiva 7/2012 del	La società di riscossione ha previsto, da un lato, che il limite al di sotto	
1 marzo 2012	del quale concedere la dilazione su semplice istanza di parte	
	passasse da € 5.000,00 ad €20.000,00, e , dall'altro, che,	
	relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l'indice	
	Alfa non fosse più un requisito di accesso alla dilazione.	
Direttiva del	La società di riscossione ha previsto l'aumento ad € 50.000 euro	
7 maggio 2013	della soglia d'importo per ottenere la rateazione	
	automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna	
	documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.	

Debiti fino ad Euro 50.000 : dilazione a semplice istanza motivata

Come detto in premessa, è stata elevata da € 20.000 ad € 50.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte, ovvero senza la presentazione dei seguenti documenti:

- 2 la dichiarazione ISEE, per le <u>persone fisiche</u>;
- 3 il **bilancio**, <u>per le società</u>.

OSSERVA

L'innalzamento della soglia in commento dovrebbe determinare:

- → mo snellimento burocratico per gli uffici preposti alla trattazione delle istanze di rateazione;
- → huna maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti ai fini dell'ottenimento della dilazione.

Le istanze di rateazione per importi fino ad € 50.000 **dovranno essere accettate**, quindi, senza la necessità per il richiedente di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Vengono, peraltro, superate alcune delle indicazioni fornite con la direttiva 7/2012 in base alle quali la soglia, sino a cui la dilazione sarebbe stata accordata su sola domanda di parte, era stata fissata a 20.000 euro e le rate, in questo caso, sarebbero state concesse fino ad un massimo di 48. Ora, a prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore:

- 4 per qualsiasi importo venga richiesto il rateizzo della somma iscritta a ruolo, **il numero massimo di rate è 72**;
- 5 l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro;

Debiti oltre Euro 50.000 serve la documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Per le somme superiori ad € 50.000 rimangono quindi fermi i chiarimenti enunciati da Equitalia con le varie direttive che si sono succedute nel tempo e, pertanto:

- 6 **per le persone fisiche**, la dilazione e il numero delle rate **saranno vagliati con riferimento alla dichiarazione ISEE**;
- 7 per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria bisogna considerare l'indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti).

Nello specifico, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, devono essere esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti:

- 8 **dall'indice di liquidità** (dato dal rapporto tra liquidità differite + liquidità correnti e passività correnti);
- 9 **dall'indice Alfa** (debito complessivo/valore della produzione x 100).

OSSERVA

Ricordiamo, sul punto, che, la direttiva del 1° marzo 2012, ha stabilito che i valori dell'indice Alfa servono unicamente ai fini della determinazione del numero massimo delle rate concedibili e non più quale elemento determinante ai fini della concessione stessa della dilazione.

Il numero delle rate è determinato in base ai seguenti criteri:

- ✓ per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- ✓ per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- ✓ per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;

- ✓ aper Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- ✓ 🖁 per Alfa **superiore a 8,1**, numero massimo di **rate 72**.

Pertanto, per accedere alla dilazione per importi superiori ad € 50.000, le società di capitali, le società di persone e gli imprenditori in contabilità ordinaria devono dimostrare soltanto di avere un indice di liquidità inferiore ad uno.

OSSERVA

Ad ogni modo, la richiesta di dilazione presentata dalla suddetta categoria di contribuenti (società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta da un professionista strumentale all'illustrazione dei citati indici (indici di liquidità e indici Alfa).

Ripasso delle altre misure in vigore con riferimento alle somme iscritte a ruolo

Come anticipato, la direttiva del 7 maggio 2013, rappresenta l'ultima di una serie di misure adottate per agevolare il debitore nel pagamento dei tributi. Ricordiamo, infatti, che, importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il dl 2 marzo 2012, n. 16 in base al quale:

10 è possibile <u>chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti</u> anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;

OSSERVA

L'innovazione ha riguardato, in buona sostanza, **la possibilità di richiedere**, in sede di istanza di dilazione, **la rata crescente**: è stata riconosciuta la possibilità al debitore di differire nel tempo il relativo impegno finanziario affinché i versamenti di importo più rilevante abbiano luogo negli anni successivi al primo.

11

12 si decade dal beneficio della dilazione <u>se non sono pagate due rate</u> consecutive.

OSSERVA

<u>In precedenza</u>, l'omesso pagamento della prima rata oppure di due rate successive alla prima (anche non consecutive) <u>comportava la decadenza dal relativo beneficio</u>. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012, <u>la decadenza si verifica solo se il debitore non paga due rate consecutive del piano di dilazione</u>. In caso di decadenza dalla dilazione, <u>il contribuente deve pagare tutto il debito in unica soluzione</u>, pena l'avvio delle varie procedure

espropriative.

13 l'Agente della riscossione <u>non può iscrivere ipoteca nei confronti di un</u> <u>contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate</u>;

OSSERVA

Dal 2 marzo 2012, vige, peraltro, <u>il divieto di iscrizione delle ipoteche in presenza di un piano di rateazione accordato da Equitalia</u>. Vale a dire che, nel momento in cui il contribuente domanda la dilazione degli importi, **l'ipoteca può essere adottata solo se la richiesta viene respinta**.

14 l'ipoteca esattoriale non può essere adottata se il credito che l'Agente della Riscossione vanta <u>non è superiore</u>, <u>nel complesso</u>, <u>a 20.000,00 euro</u>.

OSSERVA

Per verificare tale limite, occorre vagliare tutte le cartelle di pagamento e gli accertamenti esecutivi notificati al contribuente posti in riscossione da Equitalia, anche se riguardano entrate non fiscali (ad esempio, contributi INPS).

- 15 il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e <u>può</u> <u>richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.</u>
- 16 La rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso <u>si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.</u>

Schema di sintesi	
La domanda	Il modulo per la rateazione può essere scaricato dal sito
	www.gruppoequitalia.it Accedendo alla sezione " strumenti" e poi a quella
	dedicata alla " modulistica" è possibile trovare e scaricare i moduli, che vanno
	compilati e presentati all'Agente della riscossione che ha emesso la cartella.
Le informazioni	Oltre ai dati del richiedente, il modulo deve contenere anche le informazioni
	relative alle cartelle di pagamento per le quali si chiede la dilazione.
	Nella domanda è possibile richiedere l'ulteriore dilazione da 12 a 72 rate. A
Cosa richiedere	prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore, le rate, fino
	alla soglia dei 50.000 euro, possono al massimo essere 72. Fermo

	restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno
	pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà.
	Già nella domanda di compilazione, il contribuente può optare per piani di
Le rate	ammortamento a rata crescente per ciascun anno.
Concessione	Per debiti fino ad Euro 50.000, <u>la rateazione viene concessa</u>
automatica	automaticamente presentando semplice domanda motivata.
	Per importi che eccedono la somma di € 50.000, limitatamente alle società
La relazione	e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari
	di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, occorre corredare la domanda
	di dilazione dalla relazione sottoscritta da un professionista abilitato
	sulla situazione patrimoniale del contribuente (strumentale all'illustrazione
	degli indici di liquidità e indici Alfa)
	In caso di calcolo degli indici, l'indice Alfa (debito complessivo/valore della
Gli indici	produzione * 100) non è più un requisito di accesso alla dilazione, ma
	non solo un parametro per determinare il numero di rate. Per accedere
	alla dilazione, occorre dimostrare soltanto di avere un indice di liquidità
	inferiore ad 1.
La decadenza	Si decade solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive
	Sul sito internet <u>www.gruppoequitalia.it</u> , nella sezione "strumenti" <u>è</u>
Il calcolo	disponibile uno strumento che permette di calcolare l'importo della
	rata. Per utilizzarlo, è necessario inserire l'importo da rimborsare e il numero di
	rate che intende pagare.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO